

**Criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza per il triennio 1999-2001**  
(Circolare n. 17535 del 22 luglio 1998)

**1 -** Il Consiglio Superiore della Magistratura ha in precedenza affrontato, con la circolare 31 maggio 1995, n. P-95-08117, il tema relativo ai criteri di selezione, nomine e conferme degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 1996-1998.

La circolare suindicata va confermata nelle linee ispiratrici anche per il prossimo triennio.

Si è tuttavia ritenuto di apportare delle modifiche, particolarmente in ordine al numero complessivo di esperti per ciascun Tribunale di sorveglianza, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 27.5.1998 n. 165 che, avendo esteso i limiti di applicabilità delle misure alternative alle pene detentive, certamente dovrà comportare un aggravio di lavoro per i Tribunali di sorveglianza.

Tuttavia, non essendo al momento tale aggravio di lavoro esattamente quantificabile, trattandosi di normativa che ha fortemente inciso in detti istituti, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, il Consiglio Superiore della Magistratura si riserva di verificare l'impatto che essa avrà avuto nel concreto esercizio dell'attività dei Tribunali di sorveglianza, adottando le modifiche che si renderanno necessarie anche in ordine agli altri punti della presente circolare.

**2.1 -** L'art. 70 della legge 26.7.1975 n. 354 (come in materia integrato dall'art. 80 dello stesso Ord. penit.) stabilisce che il Tribunale di sorveglianza è costituito, quanto alla componente non togata, da professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché da docenti di scienze criminalistiche.

La qualifica di "esperto" conduce a ravvisare nel componente privato del Tribunale di sorveglianza un "cittadino idoneo estraneo alla magistratura" (secondo il disposto del 2° comma dell'art. 102 Cost.), che appartiene all'Ordine giudiziario ed è chiamato ad integrare organi della giurisdizione in ragione appunto della sua specifica competenza.

**2.2 -** Ciò comporta una particolare attenzione all'effettivo possesso di tale qualificata idoneità. La qualità di "esperto" non presuppone necessariamente il conseguimento della laurea, ma l'ulteriore attributo di "professionista" ne rende, di fatto, imprescindibile l'ottenimento. Quanto agli "esperti in servizio sociale", ove non sia possibile avvalersi di un laureato che abbia competenza in tale campo, può soccorrere anche il diploma specialistico di livello intermedio. Quanto al docente di scienze criminalistiche, si può ricondurre a tale qualifica anche l'addetto alla didattica universitaria, in senso lato.

**2.3 -** La competenza del Tribunale di sorveglianza in tema di rinvio dell'esecuzione, ribadita ed ampliata dall'art. 684 del codice di procedura penale, rende quanto mai utile la presenza di almeno un medico fra gli esperti, atteso che i problemi nascenti in materia di rinvio dell'esecuzione sono per lo più collegati alle condizioni di salute del richiedente.

Il rimando operato dall'art. 70 co. 3° Ord. penit. alle categorie di esperti previsti dall'art. 80, co. 4°, stessa legge, a proposito delle attività di osservazione e di trattamento, è stato effettuato quando il rinvio dell'esecuzione non rientrava fra le competenze del Tribunale di sorveglianza. Appare quindi giustificato che si proceda alla nomina di uno o più laureati in medicina e chirurgia.

**2.4 -** Quanto al livello di professionalità richiesto, la dizione "professionista esperto" mostra che il legislatore non si è limitato a pretendere il possesso del titolo di studio, ma ha richiesto anche un'esperienza maturata nel vivo dell'esercizio professionale.

Non è sufficiente, pertanto, un'attività meramente teorica o di studio e di ricerca, ma - almeno quando sia possibile una scelta tra una pluralità di domande - il concreto impegno in un settore che abbia punti di contatto con le problematiche del Tribunale di sorveglianza.

**2.5 -** La legge non richiede che la professionalità sia attuale: tuttavia, pur potendo l'impegno professionale risalire anche ad un passato non troppo remoto, la precedente attività deve dimostrare che anche attualmente il soggetto è portatore di competenze e di sensibilità qualificate.

**3.1** - Quanto all'età, nel silenzio della legge non è dato stabilire un limite minimo, anche se l'"esperienza" richiesta non potrà, di regola, accompagnarsi ad un'età troppo giovane.

Non pare consentito, d'altro canto, affermare che, a parità degli altri requisiti, debba essere preferito l'aspirante più anziano, se non nella parte iniziale delle carriere professionali. Si dovrà quindi, nel caso di pluralità di domande, porre attenzione a valorizzare al massimo le specificità dei richiedenti ed all'opportunità di raccogliere, nell'organico complessivo, il maggior numero di competenze diverse e complementari.

**3.2** - Il limite massimo di età, invece, essendo l'esperto un componente, a tutti gli effetti, di un organo giurisdizionale, è desumibile analogicamente dalla regola ordinaria che vale per i magistrati, e cioè in 70 anni. Poiché l'art. 70 co. 4° Ord. penit. stabilisce che gli esperti sono nominati "per periodi triennali", la nomina deve consentire l'espletamento dell'incarico per l'intero triennio e pertanto non sono nominabili le persone che hanno compiuto il 67° anno di età o che lo compiranno prima dell'inizio del triennio per il quale la nomina viene richiesta.

**4.1** - Non sono applicabili agli esperti del Tribunale di sorveglianza le incompatibilità previste dall'art. 16 dell'Ord. giud., eccettuata quella che deriva dall'esercizio di altre funzioni giudiziarie, dovunque svolte. Rientrano in questo ambito (come già sancito dalla circolare 29.1.1992 di questo Consiglio) le funzioni di componente privato del Tribunale per i minorenni. Tale incompatibilità viene meno se è cessato l'esercizio delle funzioni giudiziarie nel momento in cui è presentata la domanda.

L'ufficio di esperto, inoltre, non è compatibile con quello di consigliere o assessore comunale, provinciale o regionale.

**4.2** - Deve escludersi l'incompatibilità con l'esercizio di un pubblico impiego, sempre che le esigenze del medesimo siano conciliabili con le disponibilità di tempo e di impegno richieste dalla funzione giudiziaria, e sempre che l'attività in concreto svolta dal richiedente non sia tale da compromettere le esigenze di terzietà della funzione stessa.

**4.3** - A questa stregua le funzioni di esperto del Tribunale di sorveglianza non possono essere assunte dagli esperti incaricati dell'osservazione e del trattamento di cui all'art. 80 co. 4° Ord. penit., operanti nel distretto.

**4.4** - Nel caso di aspirante che eserciti un pubblico impiego, dovrà essere acquisita una dichiarazione di disponibilità del richiedente e dell'Amministrazione di appartenenza, correlata a tutte le esigenze del Tribunale di sorveglianza.

**4.5** - Non possono essere proposti per l'incarico in esame gli avvocati, i quali rivestano la qualità di esperti in una delle materie elencate dalla legge ed esercitino la professione nel distretto, salvo che la specificità del caso concreto - quale segnalata motivatamente dal presidente del Tribunale di sorveglianza - porti ad escludere ogni pericolo di interferenza ed ogni menomazione all'immagine dell'Ufficio.

**4.6** - Quanto alle incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 dell'Ord. giud., poiché gli esperti del Tribunale di sorveglianza esercitano funzioni giurisdizionali con continuità, appare conseguente applicare ai medesimi la disciplina prevista per i magistrati.

Pertanto i richiedenti devono allegare una dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed i presidenti dei Tribunali di sorveglianza, nel formulare le proposte di nomina o di conferma, devono segnalare quelle posizioni che potrebbero dare luogo a situazioni di incompatibilità ai sensi dei citati artt. 18 e 19, onde consentire a questo Consiglio una prudente valutazione di opportunità.

Le anzidette incompatibilità di cui agli artt. 18 e 19 Ord. giud. devono essere ravvisate in capo ai richiedenti che siano legati da analogo vincolo con operatori penitenziari del distretto. In ogni caso, qualora si ritenga fondatamente che non sussistano contro-indicazioni, dovrà essere specificato il tipo e l'ampiezza dell'attività da questi esercitata.

**5.1** - Per quanto attiene alla durata nell'incarico, l'art. 70 co. 4° Ord. penit. dispone che gli esperti "sono nominati .... per periodi triennali rinnovabili".

Nulla essendo detto circa il numero dei possibili rinnovi, appare opportuno contemperare l'esigenza di non disperdere le esperienze maturate con l'esercizio della funzione, con l'opposta necessità di

avvicinare competenze e sensibilità nuove, in materie nelle quali è elevato il significato delle conoscenze specialistiche e delle culture complementari che si affiancano a quelle del magistrato.

**5.2** - Si ritiene pertanto appropriato stabilire che:

**a)** decorso il primo triennio, l'esperto sarà confermato sulla base della semplice proposta in tal senso da parte del presidente del Tribunale di sorveglianza, attestante la qualità e le caratteristiche del lavoro svolto; ovviamente il presidente potrà esprimere opposto avviso, adeguatamente motivando;

**b)** decorso il secondo triennio, il presidente del Tribunale di sorveglianza formulerà la proposta esprimendo un giudizio di comparazione con gli altri aspiranti; in questo giudizio comparativo egli terrà conto dell'opportunità di differenziare le varie competenze professionali nel quadro dell'organico complessivo, privilegiando eventuali nuove domande ove queste contribuiscano a meglio integrare le varie figure professionali;

**c)** decorso il terzo triennio, si provvederà analogamente; ma nella comparazione di cui sopra si darà peso crescente all'esigenza di acquisire sensibilità e competenze nuove.

**d)** decorso il quarto triennio, si procederà ancora ad analoga valutazione comparativa; ma in essa dovrà tenersi nel massimo conto l'esigenza di acquisire, anche attraverso il progressivo rinnovamento degli organici, sensibilità e competenze nuove.

**5.3** - Ai fini del computo dei trienni non si terrà conto delle frazioni di triennio che per qualsiasi motivo fossero maturate.

Il computo dei trienni ha inizio con la legge istitutiva dei Tribunali di sorveglianza e della regola della rinnovabilità, e perciò con l'anno 1987.

**6.1** - La legge non definisce il numero degli esperti, affidando al Consiglio Superiore della Magistratura il compito di nominarli in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni Tribunale di sorveglianza.

**6.2** - Al fine di valorizzare la funzione dell'esperto e di consentire un suo impegno a scadenze non eccessivamente distanziate, si ritiene congruo disporre che il numero di tali componenti privati non superi il triplo dei magistrati che costituiscono l'organico del Tribunale di sorveglianza, per tale ultimo organico intendendosi appunto quello risultante dalla somma degli organici dei singoli uffici di sorveglianza che vi fanno capo nell'ambito del rispettivo distretto di Corte di Appello ovvero della rispettiva circoscrizione territoriale di sezione distaccata di Corte di Appello.

**6.3** - Nei Tribunali di sorveglianza aventi un organico particolarmente esiguo, al fine di consentire le necessarie rotazioni si può addivenire alla nomina fino al massimo di nove esperti.

**6.4** - Eventuali esigenze in deroga dovranno essere motivatamente espresse dai presidenti dei Tribunali di sorveglianza interessati.

**7.1** - La nomina di esperti supplenti è prevista dall'art. 70 co. 4° Ord, penit. in termini del tutto equivalenti agli esperti effettivi. Va tuttavia osservato che la crescente giurisdizionalizzazione del procedimento di sorveglianza e le più marcate esigenze di tabellarizzazione rendono problematica la nomina generalizzata dei supplenti; tanto più che il supplente non magistrato non può offrire quelle garanzie di pronta reperibilità e di immediato subingresso all'esperto effettivo impedito, che giustificano l'istituto della supplenza.

Saranno pertanto i presidenti dei Tribunali di sorveglianza a segnalare l'eventuale contingente necessità di supplenti, in occasione di specifiche esigenze dell'ufficio, non ovviabili attraverso il normale organico degli effettivi.

**7.2** - Gli esperti supplenti già nominati non saranno più confermabili in quanto tali, e potranno essere nominati effettivi, se rientranti nei limiti numerici di cui al presente paragrafo.

**8.1** - Va infine affrontato il problema delle funzioni concretamente esercitabili dagli esperti componenti i Tribunali di sorveglianza.

Non è infatti condivisibile la tesi secondo cui essi debbano limitarsi a comporre il collegio così partecipando, esclusivamente, alle udienze e relative camere di consiglio, senza cioè poter assumere la funzione di relatori ed estensori dei provvedimenti assunti.

**8.2** - Va da sé che, a fronte dell'aggravio di lavoro ormai notoriamente accumulatosi sui Tribunali di sorveglianza, e di quello che è presumibile si determini per l'entrata a pieno regime della L. 27.5.1998 n. 165, appare insufficiente aumentare l'organico degli esperti se a ciò non si accompagna la possibilità che essi contribuiscano allo smaltimento dei singoli affari, specie considerando che un aumento soltanto delle udienze, in ragione dell'aumento del loro organico, comporterà un gravoso onere per i magistrati togati i quali dovranno motivare un numero sempre maggiore di provvedimenti.

**8.3** - Statuisce l'ultimo comma dell'art. 70 Ord. penit. che "agli esperti componenti del Tribunale è riservato il trattamento economico assegnato agli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 operanti negli istituti di prevenzione e di pena";

a sua volta tale ultima norma (il 4° comma dell'art. 80 Ord. penit.) prescrive che vengano corrisposti "ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate";

l'art. 1 del D.P.R. 5.12.1988 n. 564 prescrive che "agli esperti componenti dei Tribunali di sorveglianza spetta una indennità di £ 27.800 - così da ultimo aumentata per effetto del Decreto Interministeriale 20.5.1995 - per ogni ora, o frazione di ora superiore ai trenta minuti, di effettivo esercizio della loro funzione";

orbene, si afferma, il criterio dell'effettivo esercizio della funzione, misurato ad ora, o frazione di ora, esclude la possibilità, non espressamente prevista altrove, che gli esperti siano anche estensori (in quanto relatori) dei provvedimenti assunti, atteso che attraverso il suddetto criterio si attribuisce esclusivo rilievo alla durata delle udienze, che è esattamente rilevabile.

**8.4** - Va invece affermato, conformemente al parere n. 267/98 dell'Ufficio Studi del Consiglio Superiore della Magistratura, che gli esperti dei Tribunali di sorveglianza entrano a far parte del collegio giudicante con pienezza di poteri, distinguendosi dai giudici togati soltanto per status, e non, e ciò costituisce principio generale (al riguardo anche la delibera C.S.M. 23.10.1991 su quesito posto dal Presidente del Tribunale di L'Aquila), per natura e dignità delle funzioni svolte;

pertanto, ad eccezione delle attività espressamente riservate per legge al presidente del Tribunale di sorveglianza e ai giudici togati (e non è il caso in esame), può sostenersi la possibilità di affidare agli esperti lo studio e la relazione di singoli affari nonché la redazione dei provvedimenti conseguentemente adottati dal collegio, perché anch'essi ben possono rappresentare ore di effettivo esercizio della loro funzione quali singole prestazioni effettuate (art. 1 D.P.R. 5.12.1988 n. 564 e art. 80, 4° co. L. 26.7.1975 n. 354).

**8.5** - Nè può ritenersi ostativa la difficoltà di individuare, ai fini della loro remunerabilità, quale sia stata la durata (per ora o frazione di ora) di effettivo esercizio delle attività suddette, in particolare di studio dei fascicoli e di redazione delle ordinanze.

**8.6** - La questione, del resto, se rientri nell'ambito delle competenze istituzionali del C.S.M. la remunerabilità degli atti compiuti dai giudici onorari è stata positivamente affermata con le delibere consiliari 23.10.1996 e 20.5.1998, sul presupposto che il trattamento economico dei cittadini idonei nominati giudici onorari finisce per presentare profili che in concreto attengono anche ai problemi di esercizio autonomo e indipendente della funzione.

**8.7** - Premesso quanto sopra si è detto, si tratta di ancorare la funzione di relatore e, conseguentemente, di estensore, a specifici criteri che ne facciano emergere con certezza e determinazione la durata.

A tal fine utili appaiono le regole affermate per sostenere, analogamente, la remunerabilità degli atti istruttori, di studio e preparazione compiuti per singoli affari dai componenti privati degli uffici giudiziari minorili (circolare C.S.M. 12.10.1984 n. 7771 e deliberazione C.S.M. 20.5.1988):

che la relazione (quindi lo studio e la preparazione) dei provvedimenti avvenga a seguito di delega specifica del presidente del Tribunale di sorveglianza;

che la redazione delle motivazioni si svolga nell'ambito dell'ufficio;

che la stessa avvenga in giorni e tempi prefissati e obiettivamente documentabili.

Seguendo questa traccia, e in ogni caso lasciando ai presidenti dei Tribunali di sorveglianza di valutare condizioni aggiuntive di uguale segno, può dunque ammettersi, specie per i procedimenti - la cui individuazione spetta peraltro al presidente del Tribunale di sorveglianza secondo tuttavia criteri obbiettivi e predeterminati - che non presentano particolare complessità e che richiedono valutazioni di carattere tecnico ascrivibili alla specifica cultura di ognuno dei componenti privati, che siano assegnati agli esperti anche compiti di relazione di singoli affari e redazioni dei relativi provvedimenti.

**9.1** - Per quanto attiene alla procedura di nomina, i presidenti dei Tribunali di sorveglianza presenteranno, entro il **30 ottobre 1998** tutte le domande di nomina e di conferma ad essi inoltrate, **in originale e copia**, formulando una proposta complessiva nei termini di cui ai punti 6.2, 6.3 e 6.4.

Ove appaia opportuno, i presidenti dei Tribunali di sorveglianza daranno notizia, con congruo anticipo rispetto alla data di cui sopra, del rinnovo degli esperti negli ambienti professionali interessati.

**9.2** - Le proposte di nomina degli esperti dei Tribunali di sorveglianza dovranno essere corredate dai documenti di seguito indicati:

- 1- parere del Presidente del Tribunale di sorveglianza
- 2- informazioni dei Carabinieri e della Prefettura
- 3- certificato di nascita
- 4- certificato di residenza
- 5- cittadinanza italiana
- 6- certificato di godimento dei diritti politici
- 7- certificato generale del Casellario giudiziale
- 8- certificati dei carichi pendenti delle Procure della Repubblica presso i competenti Tribunali e Preture circondariali
- 9- documentazione comprovante la qualifica professionale prevista dall'art. 70 L. 26.7.1975 n. 354.

**9.3** - Si ritiene tuttavia sufficiente, in ordine alle condizioni di cui ai punti 3, 4, 5 e 6, ed al fine di semplificare ed accelerare il procedimento di nomina, che il candidato presenti, sotto la propria responsabilità, ai sensi della L. 4.1.1968 n. 15, auto-certificazione attestante la sussistenza dei suddetti requisiti, invece che produrre i relativi certificati, rilasciando altresì l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 31.12.1996 n. 675.

**9.4** - I Presidenti dei Tribunali di sorveglianza dovranno, altresì, riferire sulla eventuale sussistenza di incompatibilità ex artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario precisando se l'aspirante abbia superato i sessantasette anni di età al momento della proposta e se abbia esercitato od eserciti funzioni giudiziarie in altri uffici.

**9.5** - Per le istanze o proposte di mera conferma non è necessario allegare i documenti indicati ai punti nn. 3-4-5-6-9.

**9.6** - Se nel corso del triennio si verifica il venir meno di un esperto per qualsiasi causa (dimissioni, morte, revoca o altro), il presidente del Tribunale di sorveglianza, ove occorra, propone la nomina di altro esperto, indipendentemente dal termine di cui in precedenza."